



COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

***SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E
ASSESTAMENTO GENERALE***

FRANCESCO SALARIS

ANNA GIACOMINA DI MARCO

SERGIO CASU

Parere n. 19 del 23.07.2021

COMUNE DI IGLESIAS

L'anno duemila ventuno, il giorno ventitré del mese di luglio, i sottoscritti Francesco Salaris, Sergio Casu e Anna Giacomina Di Marco, componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Iglesias, nominato per il triennio 2019-2022 con provvedimento di delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 5 settembre 2019, si sono riuniti ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Collegio procede all'esame della proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 21.07.2021 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – Salvaguardia degli equilibri e variazione di assestamento generale inclusa applicazione di avanzo vincolato e avanzo liberi. Ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D,Lgs. n. 267/2000".

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario e di ogni altro elemento utile.

In apertura di seduta, il Collegio procede all'esame:

- della documentazione inerente la proposta di delibera di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo

unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si

attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

PREMESSA

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15 marzo 2021.

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.05.2021 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 Variazione di Bilancio";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15.07.2021 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 Variazione di Bilancio e applicazione avanzo vincolato".

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31/05/2021, dal quale scaturisce un avanzo di

amministrazione comprensivo dell'avanzo Covid funzioni fondamentali e trasferimenti, e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 32.934.011,19 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				21.818.204,73
RISCOSSIONI	(+)	2.874.498,94	39.578.419,67	42.452.918,61
PAGAMENTI	(-)	6.630.076,91	34.717.700,72	41.347.777,63
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			22.923.345,71
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			22.923.345,71
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	16.048.771,79	8.532.107,16	24.580.879,95
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.005.207,61	6.158.248,33	8.163.455,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			622.756,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			5.784.001,92
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)			32.934.011,19

L'avanzo di amministrazione pari ad €. 32.934.011,19 risulta così suddiviso: parte accantonata 18.385.773,98, parte vincolata 13.186.075,52 parte destinata €. 10.694,57 parte libera € 1.351.467,12.

L'ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160.

L'Organo di Revisione ha accertato che l'Ente avendo applicato avanzo di amministrazione non vincolato non si trovasse in una situazione prevista dagli artt. 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL.

<p style="text-align: center;">EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SUL BILANCIO DELL'ENTE</p>
--

L'ente a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 ha avuto a disposizione un importo di euro 274.157 per misure urgenti di solidarietà alimentare.

Sono state inoltre ricevute somme per le attività TARI di cui al D.L. 73/2021 art 7 per euro 264.591 e fondi per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - DL 73/2021 art. 63 per euro 55.845,77.

Sul sito comunale in amministrazione trasparente risulta pubblicato l'elenco dei pagamenti distinti per tipologia compresi i trasferimenti a soggetti destinatari di contributi e benefici per i quali ai fini del rispetto delle privacy viene omissis il nominativo.

L'emergenza sanitaria comporta pesanti effetti sulla gestione finanziaria tanto rispetto alla "competenza" quanto rispetto alla "cassa" e, quindi, delle disponibilità liquide.

Per quanto concerne gli effetti della pandemia da COVID 2019 sulle principali entrate di bilancio, si rileva che l'Ente ha a disposizione, al fine di salvaguardare gli equilibri di parte corrente da eventuali riduzioni di gettito per le principali voci di bilancio (IMU-Addizionale comunale-Mensa), una quota del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

A seguito di una verifica sull'andamento delle entrate è stato tuttavia accertato un trend in linea rispetto alle riscossioni registrate nell'anno precedente.

L'art. 106 del D.L. n. 34/2020, per l'anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ha istituito un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali al fine di assicurare ai predetti enti l'espletamento delle richiamate funzioni. Per il Comune di Iglesias il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme pari ad euro 74.347,78 destinato a compensare le minori entrate e le maggiori spese, come risulta dalla certificazione trasmessa dall'ente attraverso il sito web "<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>" di cui all'art. 39, comma 2, del d.l. n. 104/2020.

Il DI. 34/2020 ha previsto:

- l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, comporta un minor introito previsto;
- l'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020, il minor introito dell'esonero.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 30.06.2021;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- e. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- f. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- g. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30.06.2021;
- h. le richieste dei responsabili dei servizi in merito al fabbisogno.

Il Collegio, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Il Collegio riporta a seguire quanto appreso dalle verifiche e analisi della documentazione esaminata ai fini della predisposizione del presente parere.

Il Collegio ha preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare per euro 72.233,12 coperti mediante l'applicazione di avanzo libero.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Organismi Partecipati

Per quanto concerne gli Organismi partecipati si evidenzia che permangono le stesse criticità, rilevate in sede di approvazione del rendiconto, relative alle differenze esistenti nei rapporti crediti/debiti reciproci con la società Abbanoa S.p.A., sfociate in un contenzioso ancora in corso.

Fondo rischi contenzioso:

L'Organo di Revisione ha verificato, come già segnalato nel parere al Rendiconto 2020, che il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per € 1.400.076,64 determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) e tenuto conto di quanto previsto dall'OIC 31 per la definizione della gradualità del rischio, per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Relativamente al Fondo contenzioso il Collegio si raccomanda che l'Ente monitori costantemente l'andamento dei giudizi al fine di apportare le opportune correzioni se necessarie.

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

Il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di € 3.823.612,38 che non è stato oggetto di modifica a seguito della presente verifica intermedia.

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell' accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell' accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2020, emerge che: il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Per quanto riguarda le verifiche interne il Collegio prende atto che il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

I vari responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio oltre quello già riconosciuto con la presente deliberazione;
- che non sono necessari ulteriori interventi di variazione al bilancio.

L'Organo di Revisione rileva che dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario,

L'Organo di Revisione per quanto riguarda la **gestione dei residui**, evidenzia un generale equilibrio.

L'organo di revisione rileva che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 30.06.2021 ammonta a € 29.101.056,21;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

Vengono riportate a seguire le relative movimentazioni:

Fondo cassa al 1° gennaio 2021 € 22.923.345,71:

Riscossioni	€.	22.528.399,82
-------------	----	---------------

Pagamenti	€.	16.350.689,32
Fondo cassa al 30.06.2021	€.	29.101.056,21

Per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia che a seguito delle risorse stanziare con l'ultima variazione di bilancio, le spese di investimenti previste nel bilancio sono pari ad € 38.883.570,99.

L'organo di Revisione prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

L'Organo di Revisione ha verificato che gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati come si evince dai prospetti allegati alla proposta di deliberazione in analisi.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, il Collegio:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- la Relazione del Responsabile del servizio finanziario;
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 30.06.2021;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2021/2023;
- che l'impostazione del bilancio 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo;

Per quanto sopra esposto, il Collegio,


esprime

parere favorevole sulla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 21.07.2021 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – Salvaguardia degli equilibri e variazione di assestamento generale inclusa applicazione di avanzo vincolato e avanzo liberi. Ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000".

Esaurita la verifica, il Collegio formalizza il presente parere che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Il Collegio dei Revisori

Francesco Salaris



Anna Giacomina Di Marco



Sergio Casu

